

# Licenziamenti collettivi: informazione e consultazione del personale

## SINTESI DI:

[Direttiva 98/59/CE del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni dei paesi dell'Unione europea in materia di licenziamenti collettivi](#)

## QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

- Obbliga i datori di lavoro a informare e consultare i rappresentanti del personale in caso di licenziamento collettivo\*.
- Specifica i punti da trattare nell'ambito di tali consultazioni nonché le informazioni che i datori di lavoro devono fornire.
- Essa stabilisce inoltre le norme procedurali di licenziamento collettivo.

## PUNTI CHIAVE

La direttiva non si applica:

- ai licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di **contratti di lavoro a tempo determinato o per un compito determinato**, a meno che tali licenziamenti non avvengano prima della scadenza del termine o dell'espletamento del compito previsto nei suddetti contratti;
- ai dipendenti delle **pubbliche amministrazioni** o degli enti di diritto pubblico.

Inoltre, i diritti dei lavoratori in presenza di un [passaggio di proprietà dell'impresa](#) oppure di [insolvenza da parte dell'azienda](#) sono disciplinati da altre leggi dell'Unione europea (UE).

## Consultazioni

I datori di lavoro che prevedono di effettuare licenziamenti collettivi devono tenere [consultazioni](#) con i rappresentanti dei lavoratori in tempo utile al fine di giungere ad un accordo. Nelle consultazioni devono almeno essere esaminate le possibilità di:

- evitare o ridurre i licenziamenti collettivi;
- attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.

Il [comitato aziendale europeo](#) migliora i diritti dei lavoratori per quanto riguarda l'informazione e la consultazione transnazionale con le aziende che operano in tutta l'UE.

## Informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro

I paesi dell'UE possono attuare misure che consentono ai rappresentanti dei lavoratori di ricorrere ai servizi di esperti in conformità con i regolamenti nazionali. Il datore di lavoro deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori tutte le informazioni utili durante lo svolgimento delle consultazioni e comunicare loro in forma scritta quanto segue:

- i motivi del licenziamento;
- il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti;
- il numero e le categorie di lavoratori abitualmente occupati;
- il numero e le categorie di lavoratori che dovranno essere licenziati;
- i criteri previsti per la selezione dei lavoratori da licenziare;
- il metodo usato per calcolare l'indennità di licenziamento (laddove applicabile).

## Procedura di licenziamento collettivo

Il datore di lavoro deve attenersi alla seguente procedura:

- **Notificare** per iscritto ogni progetto di licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente. La notifica dovrà contenere tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo e le consultazioni tenute, fatta eccezione per il metodo usato per calcolare l'indennità di licenziamento.
- Qualora i lavoratori coinvolti siano i membri dell'equipaggio di una **nave marittima**, il datore di lavoro invierà la notifica all'autorità competente dello Stato di cui la nave batte bandiera.
- **Trasmettere** una copia della notifica ai rappresentanti dei lavoratori, i quali potranno inviare i loro commenti all'autorità pubblica competente.
- I licenziamenti collettivi avranno effetto **non prima di 30 giorni dalla notifica**; l'autorità pubblica competente si avvarrà di questo termine per cercare soluzioni.
- I paesi dell'UE possono conferire all'autorità pubblica la facoltà di **ridurre tale periodo o di estenderlo a 60 giorni** dalla notifica, nel caso in cui i problemi non risultino risolvibili entro il periodo iniziale, nonché accordare più ampie facoltà di proroga.
- Il datore di lavoro deve essere informato della proroga e dei motivi che l'hanno determinata, prima della scadenza del termine iniziale.

## A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 1° settembre 1998.

## CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

- [«Coinvolgimento dei lavoratori: licenziamenti collettivi»](#) sul sito Internet della Commissione europea.

#### \* TERMINI CHIAVE

**Licenziamento collettivo:** la situazione in cui un datore di lavoro decide di licenziare un gruppo di lavoratori.

#### DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva [98/59/CE](#) del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16-21)

Le successive modifiche alla direttiva 98/59/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente [versione consolidata](#) ha unicamente valore documentale.